

rischio ambientale da rifiuti nullo). L'importanza di risultati di questo tipo è quella di fornire agli amministratori e ai policy makers un'indicazione più fruibile in termini di ordine di grandezza del rischio rifiuti rispetto ad altri rischi ambientali già noti.

2. sviluppo ed applicazioni di metodi per la stima quantitativa dell'impatto di salute sulle popolazioni esposte, con particolare attenzione dedicata alla caratterizzazione delle incertezze. In particolare, le fonti di incertezza dipendono da un'evidenza scientifica non solida e dai dubbi rapporti di causalità tra esposizione ed effetto, dalla disponibilità dei dati sull'emissione degli inquinanti, da un'incompleta caratterizzazione dell'esposizione, da informazioni non esaustive sul volume e sulla composizione dei rifiuti, dalle informazioni carenti per quel che riguarda soprattutto i procedimenti illegali dello smaltimento dei rifiuti, ecc... In questo contesto, allo scopo di una valutazione di impatto sanitario esaustiva delle varie componenti del ciclo rifiuti, sia il possibile trasferimento al contesto italiano di funzioni dose-risposta relative ai singoli inquinanti emessi da impianti di smaltimento, ricavate da studi effettuati in altri paesi europei, sia la potenziale applicazione di un rischio, dipendente esclusivamente dalla distanza dall'impianto delle popolazioni residenti, risentono in maniera sostanziale dei limiti sopra elencati e possono fornire solamente stime di impatto approssimate;

3. approfondimento della metodologia per l'esecuzione di valutazione di impatto sanitario da rifiuti in popolazioni o sotto-popolazioni particolarmente vulnerabili, in particolare in posizione di svantaggio economico e sociale; è noto, infatti, che popolazioni appartenenti a strati socioeconomici più disagiati, oltre che ad avere un più difficile accesso alle cure sanitarie, risiedono in zone meno salubri (anche vicino ad impianti di smaltimento rifiuti). Solo pochi studi (ad esempio, Vrijheid, M. et al., 2000) hanno esaminato in maniera analitica un comportamento differenziale del rischio sanitario, a sfavore delle popolazioni più disagiate, in corrispondenza della residenza in prossimità di impianti di smaltimento rifiuti; un primo passo necessario in questa direzione, per uno studio dell'impatto sanitario da rifiuti in gruppi socioeconomicamente svantaggiati, implica la necessaria conoscenza dettagliata del dato subcomunale, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista socioeconomico, con la creazione di indici di deprivazione all'uopo creati (Cesaroni et al., 2006);

4. analisi dell'influenza di tali questioni di equità nei processi decisionali soprattutto a livello locale; le esposizioni di popolazione legate al ciclo dei rifiuti sono numerose, poco conosciute e distribuite in modo del tutto disomogeneo. Per questo motivo, anche a fronte di impatti di salute relativamente limitati dal punto di vista quantitativo, forti disuguaglianze distributive producono profonde controversie, come infatti si riscontra quotidianamente. Appare dunque opportuno approfondire il grado di queste disuguaglianze, il loro peso relativo nel determinare un rischio percepito elevato, e le loro implicazioni in termini di priorità di bonifiche o mitigazioni delle esposizioni.

4.3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

La presente relazione rappresenta una prima sintesi delle ricerche sinora condotte sul possibile impatto sanitario del ciclo illegale dei rifiuti nella Regione Campania, ed una prima raccolta ordinata delle fonti dei dati disponibili, dei progetti in corso e delle ulteriori attività di indagine che potrebbero essere svolte con criteri di qualità scientifica e coinvolgimento istituzionale. L'accreditamento scientifico dei gruppi di lavoro qui rappresentati e delle metodologie adottate, in particolare, qualifica il progetto e ne legittima l'autorevolezza.

Lo stato di avanzamento delle diverse linee di lavoro è inevitabilmente diversificato. Alcune sono meglio definite, e presentano un proprio preventivo finanziario. Altre esprimono attività istituzionali ovvero rappresentano indicazioni generali su come si potrebbe procedere in determinati ambiti.

4.4. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.

- BARGAGLI R, BATTISTI E, CARDAIOLI E, FORMICHI P, NELLI L. La deposizione atmosferica di elementi in tracce in Italia. Prime rivelazioni mediante i muschi. *Inquinamento*. 1994; 2: 48-58 pp.
- BELLINO M, FALLENI F, FORTE T, PICCARDI A, TRINCA S. Caratterizzazione ambientale dei siti di discarica oggetto dello studio. In: Valutazione del rischio sanitario e ambientale nello smaltimento dei rifiuti urbani e pericolosi. A cura di L Musmeci Rapporti ISTISAN 04/5 pp 7-11.
- BRAMBILLA G., DE FILIPPIS S.P., DI DOMENICO A. (2006). Guidelines to prevent contamination from PCDD and PCDF and dioxin-like substances at farm level. *Rapporti ISTISAN 06/5*.
- CENCI R. M. (1999). L'utilizzo di muschi indigeni e trapiantati per valutare in micro e macro aree le ricadute al suolo di elementi in tracce: proposte metodologiche. Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. Biomonitoraggio della qualità dell'aria sul territorio nazionale. Serie Atti 2-1999.
- CESARONI G *et al.* [An index of socioeconomic position based on 2001 Census, Rome]. *Epidemiol Prev*, 2006; 30 (6):352-357.
- COMBA P, BIANCHI F, FAZZO L, MARTINA L, MENEGOZZO M, MINICHILLI F, MITIS F, MUSMECI L, PIZZUTI R, SANTORO M, TRINCA S, MARTUZZI M, AND HEALTH IMPACT OF WASTE MANAGEMENT CAMPANIA «WORKING GROUP». Cancer Mortality in an Area of Campania (Italy) Characterized by Multiple Toxic Dumping Sites. *Ann NY Acad Sci* 2006; 1076:449-461.
- FATTORE E., FANELLI R., TURRINI A., DI DOMENICO A. (2006). Current dietary exposure to polychlorodibenzo-*p*-dioxins, polychlorodibenzofurans, and dioxin-like polychlorobiphenyls in Italy. *Molecular Nutrition and Food Research* 50, 915–921.
- FAZZO L, BELLI S, MINICHILLI F, MITIS F, SANTORO M, MARTINA L, PIZZUTI R, PIETRO COMBA P, MARTUZZI M, BIANCHI F, AND THE WORKING GROUP. Cluster analysis of mortality and

- malformations in an area of Campania with multiple toxic waste dumping sites. *Annali Ist Sup Sanità* 2007 (in pubblicazione).
- FOCHI I., BRAMBILLA G., DE FILIPPIS S.P., DI DOMENICO A. (2006). Depletion of PCDD and PCDF congeners in eggs following exposure of laying hens to pentachlorophenol-contaminated wood shavings. *Organohalogen Compounds* 68, 1882–1884.
- GOLDMAN, L.R., HARNLY, M., FLATTERY, J., PATTERSON JR., D.G., NEEDHAM, L.L. (2000). Serum polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins and polychlorinated dibenzofurans among people eating contaminated home-produced eggs and beef environmental. *Health Perspectives* 108, 13–19.
- INGELIDO A.M., BALLARD T.J., DELLATTE E., DI DOMENICO A., FERRI F., FULGENZI A.R., HERRMANN T., IACOVELLA N., MINIERO R., PÄPKE O., PORPORA M.G., & DE FELIP E. (2007). Polychlorobiphenyls (PCBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in milk from Italian women living in Rome and Venice. *Chemosphere* 67, S301–S306.
- MANNING W. J, FEDER W. A. Biomonitoring air pollutants with plants. Applied Science Publishers, London. 1980; 285 pp.
- MENICHINI E, SETTIMO G, VIVIANO G. (2006) (per il GdL ISS «Metodiche di rilevamento delle emissioni in atmosfera da impianti industriali»). Metodi per la determinazione di arsenico, cadmio, nichel e idrocarburi policiclici aromatici nelle deposizioni atmosferiche. Rapporti ISTISAN 06/38. Istituto Superiore di Sanità (Roma).
- MINIERO R., BRAMBILLA G., DELLATTE E., DE LUCA S., FERRI F., FULGENZI A.R., IACOVELLA N., INGELIDO A.M., DI DOMENICO A. (2005A). Correlation between 2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran levels in sediments and clams (*Tapes sp.*) from the Venice lagoon. *Organohalogen Compounds* 67, 2452–2454.
- MINIERO R., CERETTI G., CHERIN E., DELLATTE E., DE LUCA S., FERRI F., FULGENZI A.R., GRIM F., IACOVELLA N., IAMICELI A.L., INGELIDO A.M., VIO P., DI DOMENICO A. (2005B). PCDD AND PCDF INTAKE THROUGH CONSUMPTION OF LOCALLY PRODUCED SEAFOOD BY VENICE LAGOON RESIDENTS: Elements for risk management. *Marine Pollution Bulletin* 50, 1727–1732.
- MITIS F, MARTUZZI M, BERTOLLINI R, CADUM E, DEMARIA M. 2004. Studio di mortalità nelle vicinanze di due discariche di rifiuti a Torino. In: Valutazione del rischio sanitario e ambientale nello smaltimento di rifiuti urbani e pericolosi. A cura di L. Musmeci. Rapporti ISTISAN 04/5.
- OSPAR Commission, 2007. Hazardous Substances Series: Background document on Dioxins. Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic - OSPAR Convention.
- RANZI A, ERSPAMER L, MICHALOPOULOS S, FANO V, FORASTIERE F, PEDUCCI CA, TRINCA S, LAURIOLA P. An Environmental-health Information System for Exposure Assessment of Population Living in Areas with Incinerators and Industrial Plants. In Hryniewicz O, Studzinski J, Romaniuk M (eds.) *ENVIROINFO 2007 – Environmental Informatics and System Research* Vol. 1, Shaker-Verlag, Aachen 2007. pp. 291-298
- SCHOETERS, G., HOOGENBOOM, R. Contamination of free-range chicken eggs with dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls. *Molecular Nutrition and Food Research* 2006; 50, 908–914.
- TRINCA S, MARTINI G, COSSA L, FALLENI F, MATTEUCCI M, PICCARDI A, MUSMECI L. Indicators of waste exposure in an area of Campania (Southern Italy) characterized by numerous dumping sites. *ENVIROINFO 2007*. In Hryniewicz O, Studzinski J, Romaniuk M (eds.) *ENVIROINFO 2007 – Environmental Informatics and System Research* Vol. 1, Shaker-Verlag, Aachen 2007.pp. 307-315

VAN LIESHOUT L., DESMEDT M., ROEKENS E., DE FRÉ R., VAN CLEUVENBERGEN R., WEVERS M.
(2001) Deposition of dioxins in Flanders (Belgium) and a proposition for guide values. *Atmospheric Environment* 35, Supplement No. 1 2001: 583-590.

Vrijheid M. Health effects of residence near hazardous waste landfill sites: a review of epidemiologic literature. *Environ Health Perspect*, 2000; 108 Suppl 1 101-112.

**5. PROPOSTE LEGISLATIVE PRESENTATE
DAI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE**

PAGINA BIANCA

XV LEGISLATURA
SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE N. 1508

d’iniziativa dei senatori BARBIERI, PIGLIONICA, ADDUCE, ASCIUTTI, BANTI, BULGARELLI, CAFORIO, GIRFATTI, LIBÉ, LIOTTA, MATTEOLI, MERCATALI, MORRA, NEGRI, PICCIONI, PIROVANO, PITTELLI, SCALERA, VIESPOLI e ZANONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2007

Disposizioni concernenti i delitti contro l’ambiente

ONOREVOLI SENATORI. – L’introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile.

Accanto alle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli organismi dell’Unione europea, occorre fronteggiare un’aggressione all’ambiente portata anche dalla criminalità organizzata.

Un’adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti: sanzionare come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso delle risorse ambientali, rendendo così possibile l’utilizzo di strumenti investigativi e repressivi più efficaci; colpire, con una specifica previsione, le attività svolte in forma organizzata e le condotte infedeli dei pubblici ufficiali; prevedere adeguate forme di coordinamento investigativo idonee a contrastare fenomeni illeciti dalle caratteristiche sempre più transnazionali; introdurre meccanismi che, per un verso, sanzionino le imprese deviate ed i profitti illecitamente accumulati e, per l’altro, premino i comportamenti virtuosi.

Con il disegno di legge che si sottopone all’esame del Senato si intende inserire la tutela dell’ambiente nella disciplina codicistica, all’interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale e costituzionale, introducendo con l’articolo 1 il titolo VI-*bis* del libro II del codice penale.

In particolare, con l’articolo 452-*bis*, si mira a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione europea presentata al Parlamento europeo ed al Consiglio il 9 febbraio 2007, nonché le linee generali già enunciate nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio relativa alla protezione dell’ambiente attraverso il diritto penale.

Recependo l’intero spettro dell’intervento sanzionatorio della citata proposta di direttiva, vengono sanzionate non solo le fattispecie di danno,

ma anche quelle di cosiddetto pericolo concreto, nella consapevolezza che una tutela dell'ambiente realmente efficace presuppone una difesa anticipata di beni per i quali il danno equivale a perdita irreparabile.

La disposizione viene articolata secondo livelli di progressiva offensività, ai quali viene commisurata la pena; solo per le fattispecie previste ai commi secondo, terzo e quarto è consentita l'adozione di misure cautelari personali.

L'articolo 452-ter è diretto, poi, a sanzionare in modo adeguato le forme organizzate di aggressione all'ambiente, colpendo quelle condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla repressione penale, pur essendo centrali nell'economia degli illeciti ambientali (quali, ad esempio, le condotte degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilasciano certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti, ovvero il contributo delle società di intermediazione o di leasing).

Il trattamento sanzionatorio consente l'adozione dei più incisivi strumenti investigativi (in primis, le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti) e delle misure cautelari personali.

Con l'articolo 452-quater si completa il quadro dell'intervento sanzionatorio, includendo nel catalogo delle fattispecie delittuose, in linea con la menzionata proposta di direttiva, le condotte colpose.

Poiché le principali attività di indagine hanno dimostrato come spesso decisivo nella consumazione degli illeciti risulti il contributo dei pubblici ufficiali addetti al settore e di tutti coloro che, anche non rivestendo qualifiche pubblicistiche, intervengono con certificazioni ed accertamenti tecnici (ad esempio, nel procedimento di classificazione dei rifiuti), si è ritenuto, con l'articolo 452-quinquies, di introdurre, per la materia ambientale un'ipotesi speciale di falsità in atti e documenti amministrativi, estendendo la punibilità al di là della categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

L'esplicita equiparazione dell'assenza di autorizzazione all'autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti permette, per altro verso, di coniugare l'effettività della tutela con la legalità e la tassatività dell'incriminazione.

Le previsioni di cui agli articoli 452-sexies, 452-septies e 452-octies completano il titolo VI-bis, prevedendo meccanismi premiali collegati sia al contributo fornito durante le investigazioni che alle attività di ripristino dello stato dei luoghi, nonché adeguando alla materia ambientale le disposizioni relative alle sanzioni accessorie contenute nella parte generale del codice penale.

Altro versante cruciale nel contrasto alla criminalità ambientale è rappresentato dall'aggressione dei profitti accumulati per effetto dello sfruttamento illecito delle risorse ambientali.

In tale prospettiva, l'articolo 4 estende ai delitti ambientali, fra l'altro, la possibilità di disporre la confisca dei beni – dal valore sproporzionato rispetto al reddito e dei quali non è giustificata la provenienza – pos-

seduti da soggetti condannati per taluna delle fattispecie di cui al titolo VI-*bis*.

Parte indubbiamente significativa del presente disegno di legge è quella che è destinata ad introdurre disposizioni dirette a sanzionare le attività di sfruttamento delle risorse ambientali e di condizionamento degli appalti compiute dalle organizzazioni di stampo mafioso.

L'articolo 2 introduce, nella menzionata ottica la fattispecie dell'associazione eco-mafiosa che contiene, rispetto all'ipotesi-base di cui all'articolo 416-*bis*, elementi specializzanti riferiti sia ai delitti-fine, che alle attività di cui si mira a conseguire il controllo che, infine, ai profitti.

A differenza dell'ipotesi di cui al comma quarto dell'articolo 452-*ter* (che punisce in modo più grave l'associazione eco-delittuosa che si avvale, fra gli associati, anche del contributo di persona la cui appartenenza a sodalizio mafioso è stata già giudizialmente accertata), la fattispecie prevista dall'articolo 416-*quater* sanziona l'organizzazione che applica il metodo mafioso allo sfruttamento criminale dell'ambiente, a prescindere dalla già accertata mafiosità dei propri associati.

Sempre con riferimento alle forme organizzate di aggressione all'ambiente, l'articolo 6 apporta opportune modifiche al codice di procedura penale, estendendo all'associazione eco-delittuosa di cui all'articolo 452-*ter* e a quella eco-mafiosa di cui all'articolo 416-*quater* la disciplina processuale ed ordinamentale prevista per i reati di criminalità organizzata; in particolare, per l'associazione eco-mafiosa è prevista l'attribuzione della competenza investigativa alla Direzione distrettuale antimafia con conseguenti poteri di coordinamento, a livello nazionale, alla Direzione nazionale antimafia (la cui attività di impulso e di raccordo informativo vengono rafforzate prevedendo l'obbligo per le procure ordinarie di trasmettere copia delle informative concernenti i reati di cui all'articolo 452-*ter* del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 al procuratore nazionale antimafia).

L'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 416-*quater* nell'ambito dei reati di competenza della Direzione distrettuale antimafia consente, peraltro, l'utilizzabilità degli strumenti previsti dalle disposizioni di cui alla legge 13 febbraio 2001, n. 45, per i collaboratori di giustizia nonché la possibilità di attivare le squadre investigative comuni.

Con riferimento al potenziamento degli strumenti investigativi, a parte la possibilità di utilizzare i mezzi di ricerca della prova consentiti dal sistema processuale in ragione dei limiti edittali previsti per le fattispecie delittuose più gravi, si è ritenuto di estendere ai delitti contro l'ambiente, con l'articolo 5, i meccanismi del ritardato arresto e sequestro – già sperimentati per altri traffici delittuosi – considerati necessari per addivenire alla disarticolazione dell'intero *network* criminoso.

Completano il quadro sanzionatorio le previsioni introdotte con l'articolo 3 in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, che hanno l'obiettivo sia di adeguare l'ordinamento nazionale all'*acquis* comunitario al riguardo (peraltro confermato anche nella sopra citata proposta di direttiva della Commissione europea) sia di colmare un vuoto nor-

mativa lasciato sul punto dall'attuazione della delega di cui alla legge 29 settembre 2000, n. 300 (si veda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Il presente disegno di legge è stato elaborato alla luce dei recenti sviluppi della dottrina, della giurisprudenza e del diritto comunitario in materia di tutela penale dell'ambiente.

La disposizioni in esso contenute potranno assicurare un importante contributo nel migliorare l'azione di contrasto dello Stato rispetto ad attività e comportamenti particolarmente odiosi, perché suscettibili di risolversi in un pregiudizio grave e permanente per primari diritti dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale) – Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, dell'acqua, del suolo o del sottosuolo, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria delle acque, del suolo e del sottosuolo, la pena è della reclusione da due a sei anni; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la pena è della reclusione da quattro ad dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione è da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale) – Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. - (*Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale*) - Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo ed il sottosuolo, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. - (*Frode in materia ambientale*) - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies. - (*Ravvedimento operoso*) - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

Art. 452-septies. - (*Pene accessorie*) - La condanna per alcuno dei delitti previsti nel presente titolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore ad anni cinque;

- b) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore ad anni cinque;
- c) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
- d) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-*octies*. - (*Confisca*) – Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-*bis* e 452-*ter*, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non sia possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.

(*Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale*)

1. Dopo l'articolo 416-*ter* del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 416-*quater*. - (*Associazione eco-mafiosa*). – Se l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-*bis* del codice penale o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal primo e secondo comma dell'articolo 416-*bis* sono aumentate».

Art. 3.

(*Responsabilità delle persone giuridiche*)

1. Dopo l'articolo 25-*quinquies* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-*quinquies*.1. - (*Delitti in materia ambientale*). – 1. In relazione ai delitti previsti nel titolo VI-*bis* del codice penale commessi nel-

l'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 per una durata non inferiore ad un anno».

2. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. - (*Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale*). – 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-*quinquies*.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1, non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di confisca)

1. All'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti nel titolo VI-*bis* del codice penale».

Art. 5.

(Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale)

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-*bis* del codice penale o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43», sono inserite le seguenti: «e per il delitto previsto dall'articolo 416-*quater* del codice penale».

2. Alla lettera 1-*bis* del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416- *bis*», sono inserite le seguenti: «e 416-*quater*».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, dopo le parole: «416-*bis*» sono inserite le seguenti: «, 416-*quater*»;

b) dopo il numero 7-*bis* è aggiunto il seguente:

«7-*ter*) i delitti di cui agli articoli 452-*ter* del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4. Dopo l'articolo 118-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 118-*ter*. – Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-*ter* del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».

XV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE N. 2569

d’iniziativa dei deputati FRANZOSO, CAMILLO PIAZZA, TUCCI, BENVENUTO, CESARIO, DE ANGELIS, DI GIOIA, FEDELE, GIUDITTA, GRIMALDI, IACOMINO, IANNUZZI, LOMAGLIO, MARTINELLI, MISITI, PEDULLI, RUGGHIA, PAOLO RUSSO, SAGLIA

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti
i delitti contro l’ambiente

Presentata il 2 maggio 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! – L’introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile.

Accanto alle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli organismi dell’Unione europea, occorre fronteggiare un’aggressione all’ambiente portata anche dalla criminalità organizzata.

Un’adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti: sanzionare come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso delle risorse ambientali, rendendo così possibile l’utilizzo di strumenti investigativi e repressivi più efficaci; colpire, con una specifica previsione, le attività svolte in forma organizzata e le condotte infedeli dei pubblici ufficiali; prevedere adeguate forme di coordinamento investigativo idonee a contrastare fenomeni illeciti dalle caratteristiche sempre più transnazionali; introdurre meccanismi che, per un verso, sanzionino le imprese deviate e i profitti illecitamente accumulati e, per un altro verso, premino i comportamenti virtuosi.

Con la proposta di legge che si sottopone all’esame della Camera dei deputati si intende inserire la tutela dell’ambiente nella disciplina codicistica, all’interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale e costituzionale, introducendo, con l’articolo 1, il titolo VI-*bis* del libro secondo del codice penale.

In particolare, con l’articolo 452-*bis*, si mira a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione europea presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 febbraio 2007, nonché le linee generali già enunciate nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio,